IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI 1 3296

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE (VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO (GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché misure in materia previdenziale e di tesoreria

Presentato il 21 novembre 1985

Onorevoli Deputati! — Il presente provvedimento riproduce sostanzialmente il decreto-legge 22 settembre 1985, n. 477, decaduto per mancata conversione in legge, confermando la proroga fino al 30 novembre 1985 della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza trova la sua giustificazione nella necessità di evitare l'interruzione dei benefici contributivi con l'inevitabile conseguenza di un aggravio del costo del lavoro. Fermo restando il carattere congiunturale dell'intervento, in vista della programmata revisione strutturale ed organica dell'intera e delicata materia della fiscalizzazione e degli sgravi degli oneri sociali e del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, vengono confermate le aliquote fiscalizzate previste dal citato decreto-legge n. 477 del 1985 non convertito, attesa l'esigenza di contenere in questo particolare momento congiunturale gli oneri finanziari a carico dello Stato.

Le aliquote ridotte comportano un risparmio, per il periodo giugno-novembre, valutabile in circa 866 miliardi di lire.

Resta invariato lo sgravio a favore delle imprese del Mezzogiorno, che è confermato nella misura di 2,54 punti, tenuto conto della particolare situazione socio-economica locale.

I benefici sono i seguenti.

a) Sgravio fondamentale:

Misura del beneficio: 2,28 punti per il personale maschile (in luogo di 3,51); 6,30 punti per il personale femminile (in luogo di 8,15 punti).

b) Sgravio aggiuntivo:

Misura del beneficio: 5,24 punti (in luogo di 5,74).

c) Sgravio aggiuntivo per le imprese operanti nel Mezzogiorno:

La misura del beneficio resta confermata in 2,54 punti.

d) Sgravi per fiscalizzazione nel settore agricolo:

1) sgravio fondamentale:

misura del beneficio: 1,40 punti anziché 2 punti;

2) sgravio aggiuntivo:

misura del beneficio: 17,50 per cento (in luogo del 25 per cento) del complesso dei contributi.

Il provvedimento omogeneizza altresì le aliquote di sgravio vigenti nel settore commercio con quelle del settore industria.

È prevista inoltre la esclusione (articolo 1, comma 1) di una proroga del contributo finanziario straordinario dello Stato
(circa 2,5 miliardi) destinato a concorrere,
in favore dei marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, ad una riduzione dell'aliquota contributiva dovuta alla
previdenza integrativa gestita dalla Cassa
nazionale per la previdenza marinara, in
considerazione della soppressione di detta
Cassa disposta dalla legge n. 413 del 1984,
con conseguente rientro dei lavoratori interessati nel regime generale INPS.

L'articolo 2 prevede una graduazione dell'attuale disciplina sanzionatoria consistente in una somma aggiuntiva ragguagliata all'importo dei contributi e premi dovuti, ferme restando le sanzioni civili, amministrative e penali già previste dalla disciplina vigente.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

La somma aggiuntiva è pari ad un quarto dei contributi dovuti, nel caso in cui il versamento venga effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine; nel caso il versamento avvenga tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno la somma aggiuntiva è elevata al 50 per cento dell'importo; se, invece, il versamento è effettuato fra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno la sanzione è elevata al 75 per cento. La sanzione è pari all'importo dei contributi e premi dovuti nel caso venga effettuata oltre il novantesimo giorno dalla scadenza; in caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta, è pari all'importo non versato.

Inoltre, per la determinazione degli interessi di dilazione la misura degli stessi è elevata da 5 a 8,50 punti aggiuntivi rispetto al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento.

Al fine di favorire la regolarizzazione contributiva da parte dei soggetti che non hanno mai effettuato alcuna denuncia agli istituti previdenziali, è prevista una particolare riduzione della sanzione in caso di autodenuncia.

L'applicazione della somma aggiuntiva non viene effettuata nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda di rateazione entro il 20 luglio 1985, mentre una particolare forma di agevolazione di pagamento è prevista per coloro che presentino domanda di rateazione entro il 30 novembre 1985.

È prevista inoltre la possibilità di regolarizzazione dei contributi e premi mediante la cessione dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti della Pubblica amministrazione.

Per le rateazioni dei debiti contributivi si dispone che le dilazioni superiori a 12 mesi debbono essere accertate con provvedimento motivato da comunicarsi ai Ministeri del lavoro e del tesoro. Restano escluse in ogni caso dilazioni superiori a 48 mensilità.

Per la riscossione dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori si possono applicare le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

È riconosciuta inoltre la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli istituti previdenziali per il recupero dei contributi e premi.

Nel provvedimento inoltre sono state introdotte disposizioni (articolo 3) che si propongono di consentire la sollecita stipula delle convenzioni fra regioni ed istituti previdenziali allo scopo di definire l'ammontare delle somme dovute dalle prime a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali in favore degli apprendisti artigiani dovuti dal 1° gennaio 1979.

Il provvedimento si propone altresì di avviare un costante e puntuale adempimento degli obblighi contributivi gravanti sugli enti regionali per i lavoratori in questione.

Pertanto si dispone che le regioni a statuto ordinario comunichino, entro il mese di agosto 1986, ai Ministeri del lavoro e del tesoro la stipula delle convenzioni. Il pagamento dei contributi per gli anni 1985 e precedenti è effettuato in 3 annualità che vengono stabilite dalle convenzioni; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi e di oneri accessori.

Nel caso di mancata stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro accantona, dall'importo che dovrebbe essere erogato per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le somme corrispondenti a quanto dovuto, per gli anni 1985 e precedenti, da ogni singola regione agli istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate, sulla base dei crediti comunicati dal Ministero del tesoro, entro il 30 settembre 1986, dal Ministero del lavoro e vengono corrisposte agli istituti assicuratori salvo conguagli da effettuarsi successivamente alla intervenuta stipula delle convenzioni.

4 -

Infine il decreto contiene particolari disposizioni concernenti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (articolo 4).

Con decreto interministeriale 26 giugno 1981 – adottato in attuazione del disposto dell'articolo 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112 – sono stati dettati criteri per la corresponsione dei contributi al finanziamento e per la documentazione idonea a dimostrare l'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Detti criteri si sono rivelati, per la complessità del sistema adottato, di non facile attuazione, determinando pertanto un ritardo nella liquidazione agli istituti stessi dei saldi relativi agli esercizi interessati da tale normativa (1982 e successivi) superiore a quello insito nel particolare sistema, a posteriori, di finanziamento.

Tale ritardo ha, a sua volta, determinato un deterioramento della situazione finanziaria di molti istituti di patronato, alcuni dei quali presentano una pesante situazione debitoria nei confronti degli enti di previdenza ed assistenza sociale e del personale dipendente.

L'esigenza di sanare siffatta situazione ha portato all'adozione delle norme di cui al primo comma, con le quali, appunto, viene fatto obbligo ai legati rappresentanti degli istituti di patronato di destinare, in via prioritaria, alla regolarizzazione delle posizioni contributive e retributive del personale dipendente le somme che saranno percepite a titolo di saldo per l'attività svolta negli anni 1982, 1983 e 1984 ed a titolo di anticipazioni e di saldo per l'esercizio 1985.

D'altro canto una tempestiva sanatoria di tale situazione presuppone la percezione da parte dei ripetuti istituti, in tempi abbreviati, delle somme di cui innanzi è cenno.

A ciò è preordinata la normativa di cui al secondo comma, la quale – in attesa che l'apposita Commissione costituita presso il Ministero del lavoro pervenga alle conclusioni che costituiranno la base per un nuovo provvedimento, sostitutivo di quello del 26 giugno 1981 e che presumibilmente troverà applicazione a far tem-

po dall'esercizio 1986 – stabilisce, semplificando la procedura vigente, che le ripartizioni definitive per il quadriennio 1982-1985 saranno effettuate con decreto interministeriale, sentiti gli istituti interessati, in base a quote percentuali determinate con riferimento a quelle applicate nel triennio 1979-1981, nonché ai dati acquisiti dal Ministero sull'organizzazione e sulla reale attività svolta dai ripetuti istituti.

Con il terzo comma si intende, invece, sanare la situazione determinatasi a seguito della corresponsione di anticipazioni in conto esercizi 1982-1983 nei limiti dei nove decimi ma in eccedenza a quelli dei sette decimi dei fondi affluiti, limiti fissati con decreto interministeriale 24 luglio 1970.

Il quarto ed ultimo comma prevede, infine, che il 10 per cento dei fondi che saranno disponibili per l'esercizio 1985 e le somme già accantonate in base a pregresse disposizioni saranno ripartiti tra gli istituti di patronato per un concorso finanziario alla riorganizzazione e potenziamento dei servizi, alla riqualificazione del personale in servizio e al riassorbimento del personale licenziato e ad altre attività quali quelle promozionali.

L'articolo 5 è inteso a semplificare gli atti concessivi delle prestazioni per integrazioni salariali e per disoccupazione speciale, sostituendo i numerosissimi singoli decreti con un unico decreto per periodi semestrali e con riguardo a più aziende.

L'articolo 6 è inteso a far affluire alla Tesoreria dello Stato anche gli importi non ancora erogati relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi agli enti pubblici – in particolare alle province e ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti – dagli Istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito.

È da considerare che l'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'articolo 3 della legge sulla Tesoreria unica 29 ottobre 1984, n. 720, consente agli Enti locali di depositare le proprie liquidità presso le aziende di credito entro il limite del 4 per cento delle entrate previste in bilancio. Il riferimento alle sole aziende di credito ha fatto sì che non venissero sottoposte a limiti di giacenza le somme provenienti dall'assunzione dei mutui concessi dagli istituti di credito speciale e dalle sezioni per il finanziamento delle opere pubbliche e presso gli stessi depositate.

L'ammontare di tali giacenze, secondo recenti stime, ha raggiunto l'importo di circa 4.500 miliardi.

Al fine di evitare improvvisi squilibri nella gestione degli Istituti finanziari viene disposto il graduale rientro delle suddette giacenze, che dovranno essere versate alla tesoreria statale in sei rate bimestrali, ovviamente al netto dei prelievi che gli Enti effettueranno per il pagamento degli stati di avanzamento delle opere in corso di esecuzione; entro la fine del corrente anno è previsto un introito per la tesoreria dello Stato di circa 1.500 miliardi.

Viene, altresì, disposto che gli interessi compensativi dovuti dagli Enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza di mutui contratti vengano versati, direttamente dagli stessi istituti di credito, al bilancio dello Stato, atteso che l'onere di ammortamento dei mutui stessi è in tutto o in parte sostenuto dallo Stato.

Con l'articolo 7 si dispone che, qualora il giorno 20 del mese (previsto quale termine finale per i versamenti da parte dei lavoratori non agricoli dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984) sia non lavorativo, cosicché i soggetti interessati eseguono il versamento dovuto nel giorno lavorativo immediatamente successivo, le somme affluite in Tesoreria per tale ragione nel giorno lavorativo immediatamente successivo quello di scadenza devono essere versate dagli esattori alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari entro il giorno 25 dello stesso mese e non entro il giorno 5 del mese successivo.

Sempre nell'articolo 7, i commi 2, 3 e 4 tendono a rendere possibile l'immediata contabilizzazione al bilancio dello Stato delle somme che debbono essere versate dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, a fronte delle riscossioni acquisite dalle stesse aziende a titolo di imposte erariali.

Tale disposizione, nel prevedere il versamento diretto presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, tende ad evitare il ricorso ai versamenti tramite i conti correnti postali che, come è noto, comportano sensibili ritardi nelle contabilizzazioni al bilancio dello Stato da parte delle tesorerie per i meccanismi connessi a detta procedura.

La presenza nei capoluoghi di provincia delle aziende di credito, tenuto conto della possibilità delle stesse di agire anche in veste di corrispondenti, rende agevole l'applicazione della procedura proposta, che, giova ripetere, contribuisce a rendere più strettamente correlati i flussi di entrata nelle casse dello Stato con le relative contabilizzazioni.

Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427, stabilisce che dalla data di entrata in vigore di tale legge (5 settembre 1985) le Ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere, per conto delle Intendenze di finanza, i servizi contabili loro demandati in applicazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

L'anzidetta disposizione, soprattutto per la sua immediata operatività, ha posto in gravi, insuperabili difficoltà le citate Intendenze, in quanto le medesime vengono chiamate a svolgere nuovi e delicati compiti di carattere squisitamente contabile senza che sia stato loro concesso un congruo periodo di tempo per attrezzarsi e adeguarsi allo svolgimento dei compiti stessi.

Si rende, pertanto, assolutamente necessario disporre, con carattere di urgenza, il rinvio dell'operatività della norma più volte citata in modo da garantire che il passaggio di competenze possa avvenire senza incidere negativamente sul corretto andamento dei servizi.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con l'articolo 8 del decreto viene, appunto, differita al 1º gennaio 1987 l'entrata in vigore della disposizione recata dal ricordato quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 427 del 1985; ciò per consentire all'Amministrazione delle finanze di approntare gli strumenti indispensabili per assumere la diretta gestione dei servizi contabili in questione.

Con l'articolo 9 sono convalidati gli atti e i provvedimenti adottati, nonché sanati gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei due precedenti analoghi decreti, non convertiti in legge.

Il decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché misure in materia previdenziale e di tesoreria.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

Decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274, del 21 novembre 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure in materia previdenziale e di tesoreria:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

- 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, sono differiti al 30 novembre 1985, fatta eccezione del termine relativo al contributo dello Stato di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.
- 2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1º giugno 1985 e fermo restando il termine di cui al comma 1, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:
 - a) per il personale maschile: 2,28 punti;

- b) per il personale femminile 6,30 punti;
- c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n 782, e nell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n 267, ulteriori 5,24 punti,
- d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 218, lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti
- 3. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1º giugno 1985, la riduzione contributiva di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n 79, è fissata in 1,40 punti
- 4 A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1º giugno 1985, la riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n 638, si applica nella misura del 17,50 per cento
- 5 A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1º giugno 1985, le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n 638, si applicano nelle seguenti misure
 - a) per il personale maschile 2,28 punti,
 - b) per il personale femminile 6,30 punti
- 6. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli sgravi relativi ai contributi dovuti per i mesi di giugno e luglio 1985 ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 maggio 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1º dicembre 1985
- 7 Gli sgravi di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti
- 8 I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia

- 9. Per l'anno 1985 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1985.
- 10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi per l'anno 1985, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e in lire 750 miliardi per il periodo 1988-1996, si provvede, quanto a lire 3.500 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », quanto a lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 750 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 e per gli anni successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.
- 11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

- 1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che provvedano al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali nei 30 giorni successivi al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti; tale somma aggiuntiva è elevata al 50 per cento nel caso di versamento effettuato tra il 31° e il 60° giorno, ed al 75 per cento nel caso di versamento effettuato tra il 61° e il 90° giorno. Nel caso di versamento effettuato oltre il 90° giorno, nonché di versamento effettuato in misura inferiore a quello dovuto, la somma aggiuntiva è pari all'importo non versato, ferme restando le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.
- 2. Nel caso di soggetti che non abbiano denunciato la propria situazione debitoria e vi provvedano spontaneamente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la somma aggiuntiva è ridotta al 30 per cento dei contributi e premi non versati qualora il pagamento dei predetti contributi e premi sia effettuato entro 30 giorni dalla richiesta degli enti previdenziali.

- 3. La maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è elevata da 5 a 8,50 punti con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 30 novembre 1985.
- 5. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro il 20 luglio 1985, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 4, sempreché, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento.
- 6. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 50 per cento ai soggetti che provvedano al versamento dei contributi e premi di cui al comma 4 e relativi oneri accessori in rate mensili in numero non superiore a sei delle quali la prima, entro il 30 novembre 1985, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti, con applicazione sull'importo delle rate successive eguali e consecutive degli interessi di dilazione.
- 7. Gli oneri accessori, relativi ai contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e dei quali non è già stato richiesto il pagamento, sono versati entro sessanta giorni dalla data di richiesta da parte degli enti previdenziali.
- 8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, i quali entro il 30 novembre 1985 presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi.
- 9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
- 10. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
 - 11. Non sono ammesse rateazioni superiori ai 48 mesi.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 12. Per la riscossione dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza si possono applicare le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 13. Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile.

ARTICOLO 3.

- 1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di agosto 1986, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in tre annualità dei contributi per gli anni 1985 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi e di oneri accessori.
- 3. In mancanza della stipula delle convenzioni, il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1985 e precedenti, da ogni singola regione agli istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 30 settembre 1986, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuarsi successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni con i criteri in esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula delle convenzioni, ai contributi annualmente dovuti da ogni singola regione per gli anni 1986 e successivi.

ARTICOLO 4.

1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo

- 2 Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985
- 3 In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983
- 4 Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi

ARTICOLO 5

I provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di prestazioni per integrazioni salariali e per disoccupazione speciale possono essere adottati con unico decreto e per periodi semestrali con riguardo anche a più aziende

ARTICOLO 6

1 Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la

tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

- 2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in sei rate di ammontare pari ad un sesto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 20 agosto, 20 settembre e 20 dicembre 1985 e 20 febbraio, 20 maggio e 20 agosto 1986.
- 3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.
- 4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 7.

- 1. Quando il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, cade in giorno non lavorativo, le somme, relative ai versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo e quelle per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali devono essere versate, in deroga al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello stesso mese cumulativamente alle somme riscosse nella decade precedente.
- 2. Le somme ricevute mediante delega dalle aziende di credito per il pagamento delle imposte sul reddito e quelle dalle medesime riscosse in qualità di esattori a titolo di imposte erariali, escluse quelle introitate con le modalità di cui al comma 4, devono essere versate presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Restano ferme le altre modalità nonché i termini previsti dalle norme vigenti.
- 3. Le aziende di credito non aventi stabilimenti nel capoluogo di provincia, sempre nei termini previsti dalle norme vigenti possono effettuare i versamenti di cui al comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 4 Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite postagiro nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato
- 5 Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai versamenti, da parte delle aziende e degli istituti di credito, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute sui redditi di capitale e dei relativi acconti

ARTICOLO 8

Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n 427, è sostituito dal seguente

«4 Le ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n 1544, a far data dal 1º gennaio 1987 »

ARTICOLO 9

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 luglio 1985, n 356, e 20 settembre 1985, n 477, non convertiti in legge

ARTICOLO 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addı 20 novembre 1985

COSSIGA

Craxi — De Michelis — Romita — Visentini — Goria